

Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito



Focus Team Leader  
 Marco Arato, *partner*  
[Marco.Arato@belex.com](mailto:Marco.Arato@belex.com)  
 Tel.: 010 813 849  
 02 771131

Autori:  
 Marco Arato, *partner*



[Marco.Arato@belex.com](mailto:Marco.Arato@belex.com)  
 Tel.: 010 813 849  
 02 771131

Gianpaolo Ciervo, *associate*  
[Gianpaolo.Ciervo@belex.com](mailto:Gianpaolo.Ciervo@belex.com)  
 Tel.: 02 771131

Fabrizio Bonato, *associate*  
[Fabrizio.Bonato@belex.com](mailto:Fabrizio.Bonato@belex.com)  
 Tel.: 02 771131

1. Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza
2. Gli strumenti di allerta e il procedimento di composizione assistita della crisi

IL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

- Introduzione: overview sull'iter di approvazione della riforma
- Presentazione del ciclo di approfondimenti

**Introduzione: overview sull'iter di approvazione della riforma**

In data 21 dicembre 2017, la Seconda Commissione Rordorf – ossia la Commissione chiamata a dare applicazione ai principi contenuti nella legge delega 19 ottobre 2017, n. 155 per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza – ha consegnato al Ministro della Giustizia: **(i)** la bozza del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (di seguito “**CCI**”); e **(ii)** la bozza delle modifiche da apportarsi ad alcune disposizione del codice civile in materia societaria. La consegna è avvenuta circa un mese in anticipo rispetto al termine ultimo previsto, nel tentativo di giungere all'emanazione dei decreti delegati prima dello scioglimento delle Camere.

Attualmente, le bozze dei decreti delegati sono al vaglio dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, che ne ha redatto e recentemente pubblicato la relazione illustrativa di accompagnamento. L'iter di emanazione dei decreti è, tuttavia, ancora lungo e i tempi ristretti. I testi devono essere trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri consultivi delle commissioni parlamentari competenti almeno 60 giorni prima della scadenza della delega, che interverrà il 14 novembre prossimo. Qualora i decreti delegati non vengano emanati entro tale data e la stessa non sia prorogata<sup>1</sup>, la delega al governo verrà meno e l'auspicata riforma organica del diritto della crisi d'impresa non verrà attuata, con evidente frustrazione delle esigenze di rinnovamento e ammodernamento della disciplina in materia.

Allo stato, anche considerando i recenti risultati elettorali, è difficile prevedere se i decreti delegati verranno emanati entro la scadenza della delega.

<sup>1</sup> La legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, prevede che la scadenza della delega sia posticipata di 60 giorni qualora il termine per l'espressione dei pareri consultivi delle commissioni parlamentari competenti scada nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente.

## Presentazione del ciclo di approfondimenti


Nelle more dell’emanazione dei decreti, visto l’indubbio rilievo dei temi affrontati dalla riforma anche a prescindere dall’esito della stessa, approfondiremo con un ciclo dedicato di *newsletters* le novità più interessanti contenute nelle bozze dei decreti delegati e le nostre riflessioni in merito.

Il ciclo si compone dei seguenti approfondimenti che seguiranno, con cadenza mensile (l’ordine è meramente indicativo):



\*\*\*

## GLI STRUMENTI DI ALLERTA E IL PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI



### I. Introduzione e definizione di “crisi”

In applicazione della citata legge delega, il CCI (art. 15 ss.) introduce, tra le altre cose, una importante novità: la disciplina degli strumenti di allerta e del procedimento di composizione assistita della crisi. Si tratta di oneri di segnalazione, posti a carico di soggetti qualificati, finalizzati alla rilevazione degli indizi della crisi.

Cosa si intende con la parola “crisi”?

Per comprendere il contenuto dei nuovi strumenti di allerta e del procedimento di composizione assistita della crisi è, quindi, centrale approfondire il concetto stesso di “crisi”. Nel CCI (art. 2, n. 1) la crisi viene defini-

ta come: “*stato di difficoltà economico-finanziaria che rende **probabile** l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate*”.

Si tratta di un concetto ben distinto da quello di “*insolvenza*”, definito, invece, come “*lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori*” (art. 2, n. 2).

Al fine di comprendere gli strumenti di allerta è altresì necessaria la definizione di “*organismo di composizione della crisi d’impresa*” (“**OCCI**”): si tratta di organismi istituiti presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (“**CCIAA**”), investiti dei compiti di (a) ricevere le segnalazioni degli indizi della crisi da parte dei soggetti qualificati e (b) assistere l’imprenditore che ne faccia istanza nel procedimento di composizione assistita della crisi.

## II. Nozione di “*strumenti di allerta*”

Come accennato, gli “*strumenti di allerta*” sono obblighi di segnalazione posti a carico di determinati soggetti e finalizzati alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell’impresa e alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Si tratta dunque di un regime che opera principalmente nella fase che precede la crisi ed è volto alla sua emersione anticipata, attraverso l’analisi degli indizi che la annunciano. L’introduzione delle disposizioni in oggetto è naturalmente basata sull’assunto che la gestione di una situazione di crisi nella sua fase iniziale assicuri una più efficace composizione della stessa.

Ma quali sono gli indizi della crisi? Secondo il CCI (art. 16) si tratta di squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, anche rapportati alle peculiari caratteristiche dell’attività svolta dal debitore e con specifico riguardo: **(i)** alla sostenibilità dei debiti nei sei mesi successivi; **(ii)** alle prospettive di continuità aziendale; e **(iii)** all’eventuale esistenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti.

I citati indicatori saranno poi elaborati con cadenza triennale per ciascuna tipologia di attività economica dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), tenuto conto delle migliori prassi nazionali e internazionali.

Quali sono gli  
indizi della  
“crisi”?

### III. Ambito applicativo

La disciplina degli strumenti di allerta non si applica a qualsiasi impresa, ma solo:

A chi si applica ?

- (i) ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione di: (a) grandi imprese; (b) gruppi di imprese di rilevanti dimensioni; (c) società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse tra il pubblico in misura rilevante; e
- (ii) alle imprese minori, così come definite dal CCI.

Sono tenuti a effettuare le segnalazioni di allerta:

Chi deve effettuare la segnalazione?

- (i) gli organi di controllo societari, sindaci, revisori contabili e società di revisione (art. 17, comma 1); e
- (ii) i c.d. “**Creditori Qualificati**”, ossia l’Agenzia delle entrate, l’Istituto nazionale della previdenza sociale e l’agente della riscossione delle imposte (art. 18).

Nuove responsabilità in capo agli organi di controllo

### IV. Segnalazioni da parte di organi di controllo societari, sindaci, revisori contabili e società di revisione

L’introduzione degli strumenti di allerta comporta quindi nuove responsabilità in capo, tra gli altri, agli organi di controllo, tenuti a verificare e segnalare l’esistenza di indizi della crisi. In particolare, gli organi di controllo societari, i sindaci, il revisore contabile e la società di revisione hanno l’obbligo di:

- (i) verificare, anche assumendo idonee iniziative, che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato, se sussista l’equilibrio economico finanziario e quale sia il prevedibile andamento della gestione;
- (ii) segnalare immediatamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi.

#### IV.1 Procedimento di segnalazione

Qualora sia riscontrata l’esistenza dei predetti fondati indizi della crisi, la segnalazione da inviarsi all’organo amministrativo deve essere scritta, motivata, inviata con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione e deve contenere un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle relative iniziative intraprese: la relazione illustrativa al CCI individua in tale mec-

**La tempestiva segnalazione da parte degli organi di controllo costituisce una causa di esonero da responsabilità solidale**

canismo una sorta di dialogo tra organi societari improntato a criteri di tempestività ed efficacia.

Qualora l'organo amministrativo ometta di fornire risposta o fornisca risposta inadeguata o ometta di adottare le misure ritenute necessarie entro sessanta giorni, gli organi di controllo societari, i sindaci, il revisore contabile e la società di revisione hanno l'onere di informare senza indugio l'OCCI.

#### IV.2 Effetti della segnalazione

La predetta tempestiva segnalazione costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari, sindaci, revisore contabile e/o società di revisione che abbiano effettuato tale segnalazione per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a condizione che le stesse non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione; la relazione illustrativa al CCI precisa che, in entrambi i casi, l'organo di controllo è tenuto alla prosecuzione dell'esercizio delle proprie funzioni caratteristiche.

#### V. **Segnalazioni da parte di Creditori Qualificati**

I Creditori Qualificati (Agenzia delle entrate, INPS e agente della riscossione delle imposte) hanno l'obbligo di dare avviso al debitore che:

- (i) la sua esposizione debitoria ha superato il c.d. "importo rilevante" ossia:
  - (a) per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito IVA scaduto risulti *pari* ad almeno il 50% del totale IVA dovuta per l'anno precedente e sia comunque superiore ad Euro 100.000;
  - (b) per l'INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare *superiore* al 50% di quelli dovuti nell'anno precedente, e comunque superiore alla soglia di Euro 10.000;
  - (c) per l'agente della riscossione delle imposte, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione a carico del debitore (a) superi l'ammontare del 5% del volume di affari risultante dall'ultima dichiarazione fiscale del contribuente purché superiore a Euro 30.000, o (b) comunque superi Euro 500.000. Ove si tratti esclusivamente di

debiti per imposta sul valore aggiunto, la soglia di riferimento è pari ad Euro 100.000.

- (ii) se entro i tre mesi successivi all'avviso il debitore non ha (a) estinto il proprio debito, (b) raggiunto un accordo con i predetti creditori o (c) dato prova di aver presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura concorsuale, essi ne faranno segnalazione (x) agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso (y) all'OCCL.

**Gli organi di controllo effettuano la segnalazione all'organo amministrativo e se del caso all'OCCL. I creditori qualificati effettuano la segnalazione agli organi di controllo e all'OCCL**

#### V.1 Procedimento di segnalazione

I Creditori Qualificati procedono alla segnalazione agli organi di controllo della società, se esistenti, e in ogni caso all'OCCL:

- (i) senza indugio, qualora il termine di tre mesi sia scaduto senza che sia stata ricevuta risposta;
- (ii) entro il termine di trenta giorni, qualora sia stata ricevuta la risposta e, ciononostante, sussistano i presupposti della segnalazione.

La segnalazione non sarà effettuata qualora il debitore documenti di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie integranti il c.d. "importo rilevante".

#### V.2 Conseguenze della mancata segnalazione

Qualora, nonostante ne ricorrano i presupposti, la predetta segnalazione non venga effettuata, le conseguenze sono:

- (i) inefficacia del titolo di prelazione dei relativi crediti, per quanto riguarda l'Agenzia delle entrate e l'INPS;
- (ii) inopponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione, per quanto riguarda l'agente della riscossione delle imposte.

### VI. **Conseguenze dell'attivazione degli strumenti di allerta**

All'esito della segnalazione di allerta (o comunque anche prima della sua attivazione) il debitore può accedere:

- (i) al procedimento di composizione assistita della crisi di cui al Capo III del CCI, da svolgersi in via riservata e confidenziale davanti all'OCCL;

- (ii) a una delle procedure concorsuali previste dal CCI. L'accesso a una procedura concorsuale fa cessare gli obblighi di segnalazione e, se sopravvenuta, comporta la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

L'attivazione della procedura di allerta e/o della procedura di composizione assistita della crisi non può inoltre costituire, di per sé, causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi, con inefficacia di ogni patto contrario.

## VII. Tempestività e misure premiali

### VII.1 Iniziativa tempestiva e misure premiali

Qualora l'iniziativa del debitore sia stata tempestiva, questi avrà diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:

- (i) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa sono ridotti alla misura legale;
- (ii) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che la irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi o della domanda di accesso ad una procedura concorsuale;
- (iii) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi sono ridotti della metà nella eventuale procedura concorsuale successivamente aperta;
- (iv) in caso di concordato preventivo c.d. "con riserva", la proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l'OCCI non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero;
- (v) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore

**La tempestiva richiesta di composizione assistita della crisi esclude la punibilità per determinati reati**

## Contatti del Focus Team Crisi aziendali e ristrutturazioni del debito

Marco Arato, FT leader  
[Marco.Arato@belex.com](mailto:Marco.Arato@belex.com)

Vittoria Giustiniani  
[Vittoria.Giustiniani@belex.com](mailto:Vittoria.Giustiniani@belex.com)

Vittorio Lupoli  
[Vittorio.Lupoli@belex.com](mailto:Vittorio.Lupoli@belex.com)

Massimo Merola  
[Massimo.Merola@belex.com](mailto:Massimo.Merola@belex.com)

Paolo Oliviero  
[Paolo.Oliviero@belex.com](mailto:Paolo.Oliviero@belex.com)

Marco Passalacqua  
[Marco.Passalacqua@belex.com](mailto:Marco.Passalacqua@belex.com)

Giuseppe Sacchi Lodispoto  
[Giuseppe.SacchiLodispoto@belex.com](mailto:Giuseppe.SacchiLodispoto@belex.com)

Riccardo Ubaldini  
[Riccardo.Ubaldini@belex.com](mailto:Riccardo.Ubaldini@belex.com)

Elisabetta Varni  
[Elisabetta.Varni@belex.com](mailto:Elisabetta.Varni@belex.com)

assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

La tempestiva presentazione dell'istanza di composizione assistita della crisi, inoltre, esclude la punibilità di determinati reati fallimentari quando: (i) a seguito della stessa venga aperta, su iniziativa del debitore, una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti; e/o (ii) risulta che è stato cagionato un danno di speciale tenuità (quest'ultima previsione finalizzata, secondo la relazione illustrativa al CCI, a ridurre l'area di rischio penale per condotte di non corretta destinazione dei beni aziendali che comportino effetti depauperativi estraneamente modesti, incidenza irrilevante sul soddisfacimento dei creditori o siano stati posti in essere molto tempo prima).

### VII.2 Iniziativa non tempestiva

L'iniziativa del debitore non si considera tempestiva qualora presenti domanda di accesso a una procedura concorsuale, ovvero istanza per l'accesso alla procedura di composizione assistita della crisi, oltre il termine rispettivamente di sei mesi e tre mesi da quando si verifica:

- (i) l'esistenza di debiti per salari e stipendi scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre il 50% del monte salari complessivo;
- (ii) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- (iii) il superamento nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indizi di crisi.